

Separazione e divorzi

OGGETTO: richiesta avvio del procedimento (Legge del 10/11/2014, n. 162)

Come fare

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell'atto di matrimonio e compilare l'istanza.

I coniugi possono dichiarare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile un accordo di:

separazione personale;

scioglimento del matrimonio (matrimonio civile celebrato in Comune);

cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (matrimonio religioso celebrato in chiesa).

Cosa serve

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

l'accordo deve essere consensuale;

non devono esserci figli tra i coniugi: minori;

maggiorescenzi incapaci o portatori di handicap grave;

economicamente non autosufficienti.

Cosa si ottiene

La Separazione personale e successivamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Tempi e scadenze

Una volta acquisiti gli atti necessari, si concordano due date distanti uno dall'altra almeno 30 giorni, ovvero l'avvio al procedimento e la fine dello stesso.

L'Istanza costa €. 16.00 da corrispondere tramite IBAN – C.C. o presso i ns. sportelli con P.A.

Per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso dovrà essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:

in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;

in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all'Ufficiale di Stato Civile.

Decorsi i precedenti termini si potrà procedere analogamente presentando una nuova istanza.

A conclusione di quest'ultima i soggetti torneranno di stato libero ovvero già coniugati.